

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2154

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana aggiuntivo alla convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, firmato a San Marino il 26 gennaio 1984

Presentato il 16 ottobre 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — Fin dal 1939 lo Stato italiano versa annualmente alla Repubblica di San Marino una somma di denaro detta « canone doganale », quale contropartita della rinuncia da parte sammarinese ad alcune prerogative, secondo quanto stabilito dalla Convenzione di amicizia in oggetto citata.

Il Governo sammarinese ha ripetutamente richiesto la stipulazione di un Atto aggiuntivo a tale convenzione, che preveda la rivalutazione dell'importo del canone (attualmente ammontante a 4 miliardi e 500 milioni di lire) e la concessione di un mutuo trentacinquennale agevolato, i cui ratei dovrebbero essere garantiti dal canone stesso.

È stato pertanto concluso l'Accordo di cui si chiede la ratifica, che risponde allo scopo di venire incontro alle esigenze economiche e di sviluppo della Repubblica del Titano, nel tradizionale spirito di amicizia tra i due paesi. Esso prevede:

a) un raddoppio del canone doganale, che passerà da 4 miliardi e 500 milioni a 9 miliardi di lire all'anno, pagabili in rate semestrali anticipate, a partire dal 1° gennaio 1983;

b) la concessione a San Marino, tramite la Cassa depositi e prestiti, di un mutuo pari a 20 miliardi di lire, ammortizzabile in 35 annualità, al tasso di interesse annuo praticato dalla Cassa stessa al momento della concessione del mutuo.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana aggiuntivo alla convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, firmato a San Marino il 26 gennaio 1984.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 dell'accordo stesso.

ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 9.000 milioni per l'anno 1984 e lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984/1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando, per l'anno 1984, quanto a lire 4.500 milioni l'accantonamento specifico e quanto a lire 4.500 milioni parte dell'accantonamento « Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice-pretore onorario » e per gli anni 1985 e 1986, la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento specifico.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
E LA REPUBBLICA ITALIANA AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE
DI AMICIZIA E BUON VICINATO DEL 31 MARZO 1939**

Il Governo della Serenissima Repubblica di San Marino e il Governo italiano, allo scopo di venire incontro alle esigenze economiche e di maggiore sviluppo della Repubblica di San Marino, nel tradizionale spirito di amicizia e di collaborazione fra a due paesi, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

Il Governo della Repubblica italiana autorizzerà la Cassa depositi e prestiti a concedere, all'entrata in vigore della presente Convenzione, un mutuo per 20 miliardi di lire, ammortizzabile in 35 annualità, al tasso di interesse annuo praticato dalla Cassa stessa al momento della concessione del mutuo.

ARTICOLO 2.

Il Governo della Repubblica di San Marino verserà le annualità occorrenti per l'ammortamento del mutuo di cui all'articolo 1 — complessive delle quote di capitale ed interessi calcolate con riferimento alla data dell'effettivo versamento — al Tesoro italiano il quale, dopo averle riscosse, provvederà a corrisponderle alla Cassa depositi e prestiti per conto del Governo di San Marino.

A tal fine, il Governo della Repubblica di San Marino concede al Tesoro italiano, a concorrenza dell'ammontare di ciascuna delle annualità di cui al comma precedente, la garanzia del canone annuo corrisposto dalla Repubblica italiana alla Repubblica di San Marino, in base all'articolo 52 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, modificato dagli Accordi aggiuntivi firmati il 29 aprile 1953, il 20 dicembre 1960, il 6 marzo 1968, il 10 settembre 1971, il 10 luglio 1974, dallo scambio di note del 18 maggio 1978 e dal presente accordo aggiuntivo.

ARTICOLO 3.

A modifica dell'articolo 52 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, successivamente modificato dagli Accordi aggiuntivi firmati il 29 aprile 1953, il 20 dicembre 1960, il

6 marzo 1968, il 10 settembre 1971, il 10 luglio 1974 e dello scambio di note del 18 maggio 1978, la somma che il Governo italiano versa al Governo di San Marino in corrispettivo delle rinunce fatte da quest'ultimo agli articoli 44, primo comma, 45, primo comma, e 47, numeri 1, 2, 3 e 4 della Convenzione del 31 marzo 1939 e successive modifiche, è elevata, a partire dal 1° gennaio 1983, in esenzione da qualsiasi imposta o tassa comprese quelle di bollo e di quietanza, a 9 miliardi di lire annue, da corrisponderci in ratei semestrali anticipati.

ARTICOLO 4.

Il presente Accordo sarà sottoposto a ratifica ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.

In fede di che i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in San Marino, in duplice originale, in lingua italiana, il giorno 26 del mese di gennaio dell'anno 1984/1683 d. F.R.

*Per il Governo
della Repubblica di San Marino*
(GIORDANO BRUNO REFFI)

*Per il Governo
della Repubblica italiana*
(PAOLO GIORGIERI)